

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7861	19 agosto 2020	EDUCAZIONE, CULTURA E SPORT
Concerne		

Modifica della legislazione scolastica per l'introduzione di alcune norme inerenti agli scambi linguistici e al sostegno del plurilinguismo degli allievi e per la revisione delle norme sulle lingue di insegnamento

INDICE

1.	LA STRATEGIA NAZIONALE PER GLI SCAMBI E MOBILITA'	2
1.1	Gli obiettivi e le misure raccomandate dalla CDPE	3
1.2	L'agenzia nazionale Movetia	4
1.2.1	Scambio di classi	4
1.2.2	Scambio individuale	4
1.2.3	Scambio durante le vacanze	5
1.2.4	Programma svizzero per Erasmus+	5
1.2.5	Mobilità internazionale extraeuropea	5
1.2.6	Mobilità nazionale per insegnanti	5
1.3	Le cifre sulla mobilità e gli scambi in Svizzera	6
2.	LA SITUAZIONE ATTUALE IN TICINO	7
2.1	Le basi legali cantonali	8
2.2	Il Servizio lingue e stage all'estero	10
2.3	La figura di consulente per le lingue della Divisione della scuola	11
2.4	Punti deboli e punti forti dell'attuale organizzazione	11
3.	LE MISURE PROPOSTE	12
3.1	Dal servizio Lingue e stage all'estero al servizio Mobilità e scambi	12
3.2	Il sostegno finanziario agli studenti per scambi individuali di allievi	13
3.3	Il riconoscimento della scolarità gratuita per allievi di altri Cantoni	14
3.4	Il programma sul plurilinguismo	14
4.	L'INSEGNAMENTO BILINGUE	15
4.1	L'iniziativa parlamentare Pamini e conf.	15
4.2	Gli insegnamenti bilingui attuali nelle scuole pubbliche	18
4.3	Gli insegnamenti bilingui attuali nelle scuole private	19
4.4	L'impostazione delle nuove regole sugli insegnamenti bilingui	19
5.	CONSEGUENZE FINANZIARIE	21
6.	CONCLUSIONI	22

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con le modifiche di legge e i progetti illustrati nel presente messaggio il Consiglio di Stato intende perseguire due obiettivi. Da un lato, seguendo le raccomandazioni della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e della Confederazione, s'intendono rafforzare gli strumenti in favore degli scambi linguistici e della mobilità degli allievi, in particolare per un migliore apprendimento delle lingue seconde (L2), in specie tedesco e francese, e per il rafforzamento del plurilinguismo degli allievi (cfr. cap. 3). Dall'altro si punta a rivedere le regole inerenti alla lingua di insegnamento nella scuola pubblica e nelle scuole private, cogliendo l'occasione di rispondere ad un atto parlamentare (cfr. cap. 4).

Prima di entrare nel merito delle modifiche legali e organizzative proposte, si presenta una sintesi degli obiettivi e misure della Strategia nazionale per gli scambi e la mobilità e un quadro della situazione attuale nel nostro Cantone.

1. LA STRATEGIA NAZIONALE PER GLI SCAMBI E MOBILITA'

Al fine di adottare una strategia nazionale, la CDPE, unitamente alla Confederazione (Dipartimento federale dell'interno e Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca), ha elaborato nel 2017 il documento strategico "Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni". Alla base della necessità di elaborare un piano d'azione di valenza nazionale vi è la constatazione che gli scambi e la mobilità degli allievi promuovono in modo significativo la comprensione di culture e comunità linguistiche diverse. Inoltre essi contribuiscono a migliorare e sviluppare lo spazio formativo svizzero, a salvaguardare la competitività e capacità innovativa della Svizzera e a integrare il nostro Paese nel contesto europeo e internazionale.

Nel citato documento strategico la CDPE presenta la visione e gli obiettivi a corto, medio e lungo termine, proponendo una serie di raccomandazioni per far sì che *"tutti i giovani partecipino almeno una volta, durante la formazione o la transizione al mondo del lavoro, a un'attività di scambio o mobilità di lunga durata, in modo da migliorare le loro conoscenze linguistiche, le loro competenze sociali e tecniche e, di conseguenza, le loro prospettive sul mercato del lavoro. In questo modo scoprono la varietà linguistica e culturale della Svizzera e di altri Paesi."*

Al fine di raggiungere questo obiettivo la CDPE raccomanda ai Cantoni di rafforzare le strutture per la promozione e il coordinamento degli scambi e della mobilità. La promozione degli scambi e della mobilità degli allievi sono anche gli elementi principali della strategia della CDPE sull'insegnamento delle lingue, benché il suo orizzonte sia più largo e non solo limitato alla questione linguistica.

L'attuazione della strategia per gli scambi e la mobilità è una competenza e responsabilità condivisa tra Confederazione e i Cantoni:

- la Confederazione, attraverso l'Ufficio federale della cultura (UFC), per quanto riguarda scambi scolastici a livello nazionale, cultura e tempo libero, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), per quanto riguarda le attività extrascolastiche, e la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI) ha il compito di creare le basi, le condizioni quadro e le offerte necessarie;

- l’Agenzia Movetia, ente nazionale per la promozione degli scambi e della mobilità all’interno del sistema educativo svizzero gestita dalla Fondazione svizzera per la promozione degli scambi e della mobilità (FPSM), promuove e sostiene progetti di scambio su incarico della Confederazione e offre informazioni, consulenza e accompagnamento inerenti a tali attività;
- i Cantoni promuovono gli scambi e la mobilità nelle loro strutture ordinarie, con offerte proprie, con strutture e con offerte dedicate espressamente a scambi e mobilità.

1.1 Gli obiettivi e le misure raccomandate dalla CDPE

Nell’ambito della strategia nazionale Confederazione e Cantoni hanno fissato quattro obiettivi e dodici misure.

1. Gli scambi e la mobilità vengono riconosciuti e promossi per aumentare la partecipazione e migliorare la qualità

È l’obiettivo primario, al cui raggiungimento concorrono anche gli altri obiettivi. Il numero di partecipanti va aumentato in generale, a livello sia nazionale che internazionale. A livello nazionale bisogna intervenire in particolare presso gli allievi della scuola dell’obbligo e gli specialisti della formazione. Investire nella qualità delle attività promosse permette di sfruttare meglio il potenziale degli scambi e della mobilità.

2. Gli scambi e la mobilità sono radicati nella formazione, nel mondo del lavoro e negli ambiti della cultura e del tempo libero

Il radicamento a livello formale e ideale in tre campi d’azione (formazione, lavoro, cultura e tempo libero) intende rendere gli scambi e la mobilità parti integranti delle biografie formative e lavorative dei cittadini e delle cittadine, così come delle attività extrascolastiche.

3. Sono disponibili offerte mirate e l’accesso all’informazione e alle offerte è garantito

Lo sviluppo dell’offerta e la garanzia di un facile accesso aumentano l’attrattiva e la richiesta di scambi e mobilità. L’offerta va sistematicamente orientata al pubblico mirato, puntando a raggiungere meglio non solo i giovani ma anche gli insegnanti.

4. Vengono instaurati partenariati stabili e la collaborazione con i partner nazionali e internazionali è intensificata

Solo con la collaborazione di tutte le parti interessate è possibile attuare a lungo termine la visione in materia di *scambi e mobilità*. I partenariati strategici, in particolare quelli intercantonali, contribuiscono a un maggiore sostegno *degli scambi e della mobilità* a livello ideale e finanziario. Per questo motivo, nel documento strategico della CDPE si sottolinea che *“a livello cantonale è assolutamente prioritario rafforzare le strutture per la promozione e il coordinamento degli scambi e della mobilità. A livello intercantonale vanno disciplinate in particolare le questioni legate al finanziamento delle rette degli allievi che partecipano a uno scambio e all’organizzazione dello scambio di insegnanti. Questo deve avvenire con un apposito accordo intercantonale”*.

Per raggiungere questi quattro obiettivi, la strategia nazionale raccomanda a Confederazione e Cantoni le seguenti misure:

- a) adeguare le proprie basi giuridiche in modo da poter promuovere con successo gli scambi e la mobilità e/o svilupparli ulteriormente ove necessario (leggi federali, leggi cantonali, accordi intercantonali);
- b) inserire gli scambi e la mobilità nei loro obiettivi di politica della formazione;

- c) integrare gli scambi e la mobilità nelle basi pedagogiche della scuola dell'obbligo, del livello secondario II, del livello terziario (inclusa la formazione degli insegnanti) e della formazione continua;
- d) creare forme di riconoscimento e valorizzazione appropriate per le attività di scambio e mobilità;
- e) garantire l'accesso alle offerte di scambio e mobilità e puntare a un finanziamento equilibrato a livello nazionale e internazionale;
- f) promuovere il perfezionamento mirato e il rinnovo delle offerte, tenendo conto delle esigenze dei gruppi target;
- g) sviluppare a livello nazionale programmi di promozione adeguati, in particolare per gli insegnanti;
- h) intensificare la comunicazione con tutti gli attori coinvolti negli scambi e nella mobilità e fornire loro in maggiore misura informazioni adeguate alle loro esigenze, utilizzando propri canali di comunicazione e piattaforme appropriate di terzi;
- i) gestire congiuntamente la FPSM e la sua agenzia Movetia;
- j) mirare all'instaurazione di partenariati strategici in vista di un maggiore sostegno degli scambi e della mobilità a livello ideale e finanziario;
- k) provvedere a garantire processi semplici in tutti gli aspetti concernenti gli scambi e la mobilità;
- l) verificare gli effetti degli scambi e della mobilità.

1.2 L'agenzia nazionale Movetia

Movetia è l'agenzia operativa della FPSM, fondata nel marzo 2016 dalla SEFRI, dall'UFC, dall'UFAS e dalla CDPE. La fondazione, attraverso Movetia, costituisce una piattaforma per la condivisione di informazioni e contatti nell'ambito degli scambi e della mobilità a livello nazionale e intercantonale. La sua missione è promuovere e sostenere attività e progetti legati agli scambi e alla mobilità per la formazione e la formazione continua a livello nazionale e internazionale, nel settore scolastico ed extrascolastico.

Movetia promuove gli scambi e la mobilità con vari programmi ideati per i gruppi target attivi nei vari settori della formazione. Nel corso dell'ultimo biennio Movetia ha rafforzato e diversificato le misure, di cui presentiamo qui di seguito le principali.

1.2.1 Scambio di classi

L'incontro tra classi di varie regioni linguistiche svizzere diventa l'occasione per imparare una lingua straniera, svolgere attività comuni, visite reciproche o scambi limitati nel tempo. Movetia promuove gli incontri tra classi della scuola dell'obbligo, delle scuole medie superiori e delle scuole professionali. Per gli scambi di classe Movetia mette a disposizione la piattaforma "**match&move**", grazie alla quale le scuole e gli insegnanti desiderosi di organizzare uno scambio possono presentare il loro progetto e cercare una classe partner. Nell'ambito dello scambio di classi, Movetia promuove anche il programma "**Scambio digitale**" con webinar gratuiti. Questa forma di comunicazione è l'ideale per le fasi di preparazione e successive ad un incontro fisico. Gli allievi e le allieve possono così vedersi con regolarità e imparare l'uno dall'altro, il tutto senza un grande impegno organizzativo.

1.2.2 Scambio individuale

Giovani provenienti da differenti regioni linguistiche svizzere ospitano il proprio compagno o la propria compagna di scambio in famiglia per poi essere ospitati a loro volta.

Un'esperienza per immergersi nell'atmosfera della regione svizzera ospitante, praticarne la lingua in situazioni autentiche, conoscerne da vicino usi e costumi.

Nell'ambito degli scambi individuali, Movetia propone anche il programma **“Impariamo insieme”**, grazie al quale i/le giovani del livello secondario I e II partecipano a uno scambio individuale reciproco di due settimane durante il periodo scolastico. Per quel che ci riguarda, lo scambio avviene tra allievi/e ticinesi e allievi/e che stanno imparando l'italiano. Durante lo scambio, della durata complessiva di quattro settimane, gli allievi e le allieve condividono con il proprio compagno o compagna di scambio vita in famiglia e scuola.

1.2.3 Scambio durante le vacanze

Per imparare una lingua bisogna viverla, magari partecipando a uno scambio in famiglia durante le vacanze. Unendo l'utile al dilettevole, si può imparare la lingua e la cultura di un'altra regione linguistica svizzera. Lo scambio durante le vacanze permette a giovani di età compresa tra gli 11 e i 18 anni di vivere una o due settimane in una famiglia proveniente da un'altra regione linguistica svizzera. Essi poi accolgono il loro compagno o la loro compagna di scambio nella propria famiglia. Le persone iscritte vengono abbinare secondo la regione linguistica desiderata.

1.2.4 Programma svizzero per Erasmus+

Erasmus+ è il programma per la formazione, la gioventù e lo sport dell'Unione europea, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più importanti strumenti per la promozione dei soggiorni all'estero e la collaborazione istituzionale. Dal 2014 il nuovo programma Erasmus+ prevede offerte destinate ai vari livelli di formazione della scuola dell'obbligo, della formazione professionale, del livello terziario, della formazione degli adulti e per il settore delle attività extrascolastiche. Lo Swiss-European Mobility Programme è la soluzione svizzera per Erasmus+ per l'istruzione superiore e permette a studenti, docenti e personale amministrativo degli istituti di istruzione superiore di compiere soggiorni di mobilità a fini di studio o stage, ma anche periodi di insegnamento o di formazione in Europa.

1.2.5 Mobilità internazionale extraeuropea

I programmi internazionali di Movetia si rivolgono agli istituti di formazione svizzeri che vogliono sperimentare cooperazioni innovative e nuove idee nell'ambito delle mobilità, oltre l'Europa. Per questi programmi Movetia prevede due strumenti di finanziamento, il Fondo «Carte blanche» e i programmi specifici per ogni livello di formazione per favorire il networking degli istituti di formazione svizzeri a livello mondiale.

1.2.6 Mobilità nazionale per insegnanti

Con le nuove possibilità offerte dal programma pilota per la mobilità di breve e lunga durata i futuri insegnanti possono acquisire esperienze professionali nella classe di un'altra regione linguistica svizzera e rafforzare le proprie competenze interculturali. Grazie al programma pilota «Mobilità nazionale per insegnanti», studenti e neodiplomati delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti per la formazione degli insegnanti possono partecipare a uno stage in un'altra regione linguistica svizzera. In qualità di stagisti presso una classe ospitante (livello elementare o secondario I), studenti e neodiplomati insegnano la propria lingua madre, contribuendo attivamente alle lezioni. In questo ambito Movetia propone anche il “Programma di assistenza linguistica”.

1.3 Le cifre sulla mobilità e gli scambi in Svizzera

Movetia pubblica annualmente una raccolta di dati sulle attività di scambio e mobilità rilevate dai singoli Cantoni durante l'anno scolastico. Questa rilevazione amministrativa comprende gli scambi di classe, quelli individuali, gli stage di formazione o pratici svolti nell'ambito della scuola dell'obbligo o del secondario II generale o professionale, ma non tiene conto dei corsi seguiti presso una scuola di lingue o dei soggiorni prettamente linguistici. Cifre e commenti sono forniti dai singoli Cantoni e successivamente riordinati da Movetia. Pur non essendo un rilevamento statistico scientificamente riconosciuto, le cifre sono sicuramente sufficienti per avere un'idea dell'intensità degli scambi, delle differenti pratiche adottate nei e tra i Cantoni, anche se non possono ancora costituire una base statistica attendibile. Con la strategia nazionale del 2017 per gli scambi e la mobilità, Confederazione e Cantoni si sono prefissi l'obiettivo di migliorare progressivamente il rilevamento e il monitoraggio del settore.

Nell'anno scolastico 2017/2018 in Svizzera sono stati rilevati da Movetia 19'443 partecipanti a programmi di scambi e mobilità, oltre 2'000 in più rispetto all'anno precedente (17'378 nel 2016/2017) (cfr. tabella 1, il documento completo "Scambi nei Cantoni, statistica 2017/18" è scaricabile dal sito online Movetia). Se rapportato al numero degli alunni della scuola dell'obbligo e postobbligatoria, la quota di giovani coinvolti in un'esperienza di mobilità è stata dell'1.8%. Queste cifre devono essere considerate indicative, poiché i dati forniti dai Cantoni non rispecchiano tutte le iniziative delle scuole e per alcuni i dati sono incompleti.

Nel confronto intercantonale si rilevano importanti differenze. Il Canton Vallese, con una quota del 6.4%, è il Cantone che maggiormente effettua scambi scolastici.

Il Ticino, con complessivi 455 partecipanti su un totale di 44'175 studenti¹ e una quota di partecipazione dell'1% si situa al di sotto della media nazionale.

Tabella 1 - Tabella partecipanti a programmi di scambi e mobilità e numero di allievi per Cantone, anno scolastico 2017/2018

	Totale partecipanti 2017/2018	Totale allievi scuole obbligatorie e secondario II	Quota partecipanti sul totale allievi
Totale CH	19'443	1'065'608	1.8%
VS	2'783	43'628	6.4%
FR	2'032	43'690	4.7%
NW	192	4'349	4.4%
SH ^(*)	357	9'159	3.9%
AR	228	5'878	3.9%
OW	150	4'472	3.4%
NE	807	24'241	3.3%
JU	310	9'818	3.2%
GL	143	4'601	3.1%
BS	610	23'784	2.6%
GR	515	22'252	2.3%
VD	2'303	112'018	2.1%
SG ^(*)	1'295	66'289	2.0%
BE	2'410	125'078	1.9%
GE	1'237	70'681	1.8%

¹ Il numero di allievi si basa sui dati pubblicati dall'Ufficio federale di statistica per l'anno scolastico 2017/2018 per i livelli primari dal 3° al 8° anno scolastico HarmoS, scuola media, scuole medie superiori e scuole professionali (senza insegnamento speciale, formazioni transitorie e complementari).

SZ	288	17'529	1.6%
ZG	254	15'730	1.6%
UR	61	4'025	1.5%
AG	1'020	81'498	1.3%
BL	387	35'029	1.1%
TI	455	44'175	1.0%
ZH ^(*)	1'151	182'097	0.6%
LU	308	53'045	0.6%
TG	128	31'119	0.4%
SO	19	29'869	0.1%
AI ^(*)	0	1'554	0.0%

(*) Raccolta dati incompleta

Fonte: Movetia e UST, 2019

2. LA SITUAZIONE ATTUALE IN TICINO

Il Ticino, oltre ad impegnarsi in maniera importante per l'insegnamento delle L2 nei diversi percorsi formativi della scuola dell'obbligo e postobbligatoria, ha nel corso degli ultimi 20 anni sviluppato offerte diversificate in ambito di scambi e mobilità degli allievi e delle persone in formazione.

Alla scuola dell'obbligo ci sono progetti di scambio a livello di scuola media. Gli allievi hanno la possibilità di partecipare al programma nazionale degli scambi individuali durante le vacanze ed alcune scuole hanno dei partenariati fissi con scuole di altri Cantoni. Complessivamente nell'anno scolastico 2017/2018 110 giovani di scuola media hanno preso parte a programmi di mobilità, perlopiù di gruppo con scambi di classe.

Alle scuole medie superiori ci sono progetti di scambio nazionale che comprendono scambi di classe e scambi individuali. Inoltre gli studenti possono fare scambi con l'Australia e la Germania tramite il Servizio lingue e stage all'estero (LSE). Complessivamente nell'anno scolastico 2017/2018 197 giovani liceali hanno preso parte a programmi di mobilità, perlopiù di gruppo con scambi di classe, con la Svizzera romanda.

Per le scuole professionali il servizio LSE fornisce supporto e consulenza per soggiorni, stage e scambi all'interno di programmi svizzeri e europei. Complessivamente nell'anno scolastico 2017/2018 193 studenti di scuole professionali hanno preso parte a programmi di mobilità di gruppo e individuali, in Svizzera tedesca o in paesi dell'Unione europea.

Qui di seguito una tabella con una sintesi dei programmi e iniziative attuate in Ticino.

Tabella 2 - Programmi di scambi e mobilità in Ticino nell'anno scolastico 2018/2019, per tipo, livello e destinazione

Organizzatore	Tipo	Livello	Fascia età	Programma	Destinazione
DS (referente lingue)	Scambi di classe	Scuole medie	12-15 anni	Movetia	Svizzera tedesca e francese
DFP Servizio LSE	Corsi di lingua (almeno 4 settimane)	Secondario II e terziario	17 anni o più	Cantonale	Svizzera, Europa, altre nazioni extraeuropee
	Scambi individuali	Secondario II e terziario	15 anni o più	Cantonale	Australia, Germania
	Stages professionali durante la formazione o neodiplomati	Scuola specializzata superiore di albergheria e turismo	16 anni o più	Swiss-European Mobility Programme	Francia, Regno unito, Germania e Spagna
	Stages professionali durante la formazione	Apprendisti in formazione duale	16-17 anni	Xchange e Visite	Svizzera, Francia, Germania, Austria e Liechtenstein
		Scuole professionali a tempo pieno	17-18 anni	Erasmus+	Francia, Germania, Irlanda e Regno unito
	Stages professionali per neodiplomati o neolaureati	Secondario II professionale	18-20	Swissmobility	Lucerna, Vaud
		Secondario II professionale	18-30 anni	Erasmus+	Germania, Austria, Regno unito e Irlanda
		Scuola universitaria professionale (SUPSI)	18-30 anni	Swiss-European Mobility Programme	Germania e Regno unito
		Scuole professionali, SUP e università	18-30 anni	Eurodysée (fino 31.12.2019)	Europa
		Scuole professionali, SUP e università	18-30 anni	Cantonale	Australia, Nuova Zelanda e USA
Direzioni scolastiche	Scambi di classe e stages	Dalle scuole medie al secondario II	12-19 anni	Cantonale o nazionali	Svizzera, Francia, Germania


2.1 Le basi legali cantonali

Il plurilinguismo è parte centrale dell'assetto dell'insegnamento delle lingue nella scuola dell'obbligo. Infatti viene citato esplicitamente come finalità formativa nel Piano di studio della scuola dell'obbligo del Canton Ticino del 2015:

“L'educazione nell'ambito delle lingue si basa sui lavori del Consiglio d'Europa che promuove una politica educativa linguistica che mira ad una competenza plurilingue ed interculturale. Questa competenza permette di orientarsi meglio nel mondo di oggi perché

dà la possibilità agli interlocutori di mettere a profitto tutte le risorse linguistiche e non di cui dispongono per una comunicazione più efficace. In questo ambito, la scuola propone anche un lavoro costante sugli atteggiamenti nei confronti delle lingue con cui gli allievi sono a contatto dentro e fuori della scuola, sulle conoscenze e sulle capacità di osservazione e di riflessione” (pag. 113)

Il seguente schema riassume lo sviluppo della competenza plurilingue nel corso della scuola dell'obbligo:



Il medesimo concetto si ritrova anche nel Piano degli studi liceali del 6 novembre 2001, che riconosce l'importanza del plurilinguismo per il settore lingue:

“L'italiano si colloca nel settore quale materia centrale dell'apprendimento linguistico, costituendo la struttura profonda su cui si innesta l'acquisizione delle altre lingue. L'apprendimento delle lingue seconde rappresenta a sua volta un arricchimento culturale per l'allievo, particolarmente importante nella realtà plurilinguistica della società contemporanea” (pag. 19)

Per quanto riguarda invece la formazione professionale, l'impegno per la promozione del plurilinguismo è riconosciuto all'art. 5 della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, che recita:

Art. 5 Il Cantone promuove mediante i suoi servizi:

- l'insegnamento di una L2 per tutti gli apprendisti;
- lo scambio di apprendisti e studenti fra le regioni linguistiche;
- gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e all'estero.

Il Regolamento della formazione professionale e continua del 1° luglio 2014 prevede inoltre che:

Art. 90 È istituito il Servizio lingue e stage all'estero, che promuove lo scambio di persone in formazione e studenti fra le regioni linguistiche, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica fuori Cantone.

Queste disposizioni cantonali fanno riferimento all'art.6 della Legge federale sulla formazione professionale (LFPr) che recita:

Art. 6 - Comprensione e scambio fra le comunità linguistiche

¹Nel settore della formazione professionale la Confederazione può promuovere provvedimenti per migliorare la comprensione e lo scambio fra le comunità linguistiche.

²Essa può promuovere in particolare:

- a. il plurilinguismo individuale, provvedendo in particolare alla diversità delle lingue di insegnamento come pure alla formazione a livello linguistico dei docenti;
- b. gli scambi sostenuti dai Cantoni, dalle organizzazioni del mondo del lavoro e dalle imprese, di docenti e di allievi tra regioni linguistiche.

2.2 Il Servizio lingue e stage all'estero

In applicazione dell'art. 90 del Regolamento della formazione professionale e continua, nel 1998 è stato creato il Servizio lingue e stage all'estero (LSE), gestito dalla Divisione della formazione professionale (DFP) attraverso l'Ufficio della formazione continua e dell'innovazione (UFCl). Pur essendo inserito nella DFP, esso svolge un'attività trasversale anche per licei e altri ordini di scuola, in particolare per le scuole universitarie.

Il servizio si occupa dell'organizzazione di soggiorni linguistici e di periodi di pratica professionale rivolti a giovani in formazione o che hanno completato una formazione professionale o accademica, nell'ambito di diversi programmi di scambio nazionali e internazionali.

Una delle caratteristiche del servizio è il principio dell'autofinanziamento delle attività e delle borse di studio per stage professionali previste nei programmi di mobilità, attraverso la partecipazione a bandi di concorso pubblici, in particolare relativi a programmi di Movetia e della SEFRI. Il servizio LSE gestisce inoltre in modo diretto la distribuzione dei contributi e borse di studio secondo le regole stabilite nei diversi programmi. Questa attività comporta un onere amministrativo e burocratico rilevante, con la stesura di rapporti intermedi e finali e un controllo contabile delle entrate e delle uscite.

In oltre venti anni di attività il servizio LSE ha maturato una solida esperienza nella gestione di scambi e mobilità, con riferimento alla fase di selezione degli allievi, d'interlocuzione con le famiglie, di organizzazione della preparazione linguistica, degli stage e dei soggiorni nei Paesi di collocamento. Può inoltre contare su una rete affidabile di collaborazioni con agenzie presenti nei diversi paesi partner.

Le attività correnti del Servizio LSE sono gestite da 2.78 unità a tempo pieno (UTP), un coordinatore con statuto di esperto e le altre con statuto d'ispettore di formazione, alle quali si aggiungono due stagiaires (uno di maturità professionale commerciale per 52 settimane uno della Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo per 6 mesi).

Nell'ultimo biennio, tenuto conto della diversificazione dei programmi, alcune attività di promozione ed informazione presso le scuole professionali e i docenti sono state effettuate, in collaborazione con il Servizio LSE, da un'esperta già in funzione al 50% presso l'UFCl.

2.3 La figura di consulente per le lingue della Divisione della scuola

Come già ricordato, il Servizio LSE opera in modo trasversale su tutte le scuole cantonali postobbligatorie. All'interno della Divisione della scuola (DS) invece opera sin dalla metà degli anni '70 del secolo scorso una figura di consulente per le lingue che funge da referente didattico per le questioni inerenti all'insegnamento delle L2 nella scuola dell'obbligo e nelle scuole medie superiori. Lavora a stretto contatto con gli esperti di scuola media, con gruppi di lavoro cantonali nonché con le direzioni scolastiche, in particolare di scuola media e dei licei, promuovendo progetti innovativi nell'ambito dell'insegnamento delle lingue.

Tra i compiti della consulente per le lingue vi è la promozione degli scambi nazionali per i due settori, in stretta collaborazione con l'Agenzia Movetia per la quale funge da referente cantonale. Come tale promuove, consiglia e informa direzioni scolastiche, docenti e allievi con le rispettive famiglie sui programmi di mobilità previsti dall'Agenzia Movetia per gli scambi di classe e individuali. Inoltre coordina la ricerca di famiglie ospitanti per ragazzi d'oltralpe che partecipano ad un curriculum di maturità bilingue con soggiorno in Ticino.

Questa posizione è oggi occupata da una persona al 60% (0.6 UTP).

2.4 Punti deboli e punti forti dell'attuale organizzazione

L'attuale impostazione e i programmi e le misure già oggi messi in campo in Ticino hanno permesso negli ultimi 10 anni di mantenere stabile il numero di giovani che prendono parte a progetti di mobilità e scambi (circa 300-400 all'anno). Questo numero, se rapportato all'insieme degli allievi nelle scuole dell'obbligo e del postobbligo, è esiguo, collocando il nostro cantone sotto la media nazionale.

Il Servizio LSE ha saputo negli anni adattare e riorientare le sue attività seguendo i bisogni delle scuole e delle aziende, ampliando in modo considerevole le possibilità di stages professionali, in particolare in altre regioni della Svizzera. La sua denominazione, pur essendo riconosciuta a livello cantonale, non risulta più aderente alla realtà, né in linea con i nuovi orientamenti di mobilità a livello nazionale.

L'attuale impostazione organizzativa e la dotazione di personale garantisce esclusivamente il mantenimento delle attività correnti. Il ricorso costante a due unità a tempo pieno di stagiaires per la gestione della parte amministrativa è sicuramente positivo, perché permette a giovani di svolgere una pratica professionale, ma comporta un onere importante per l'accompagnamento, senza garanzia di continuità. Per poter ampliare le possibilità di esperienze di mobilità durante e dopo gli studi, i programmi di scambi e le iniziative per i docenti, così come per creare nuovi accordi intercantionali e possibilità d'accoglienza in altri Cantoni, è necessario adeguare il personale che opera in questo servizio, sia dal punto di vista delle funzioni svolte che da quello quantitativo.

A fronte dello sviluppo a livello nazionale di diversificati progetti e misure di sostegno alla mobilità di studenti e docenti e per gli scambi individuali e di classe da parte dell'agenzia nazionale Movetia, la loro promozione in Ticino è solo parzialmente messa in atto. Le maggiori difficoltà sono di ordine organizzativo e legate alle risorse necessarie. Le esperienze in Ticino spesso sono frutto di iniziative di singole direzioni o singoli docenti particolarmente sensibili al tema e non vi sono momenti organizzati di condivisione e confronto.

Inoltre il sistema attuale non prevede sostegni finanziari per la promozione degli scambi individuali dei giovani in altre regioni linguistiche nazionali. Per ampliare e rafforzare le possibilità di esperienze linguistiche a tutti gli allievi e allieve anche delle fasce finanziariamente più deboli è quindi auspicata l'introduzione di un sostegno finanziario che copra almeno parte delle spese legate all'alloggio.

3. LE MISURE PROPOSTE

Con il presente messaggio si propongono le basi legali per il rafforzamento degli scambi linguistici e della mobilità, in particolare mediante:

- il riorientamento dell'attuale Servizio LSE in un nuovo centro di competenza cantonale denominato "Servizio mobilità e scambi". Il nuovo centro dovrà valorizzare l'esperienza maturata dal servizio LSE, rafforzare la promozione dell'apprendimento delle L2 nei diversi ordini scolastici mediante l'insegnamento bilingue, i diversi programmi di scambi degli allievi, i programmi di mobilità degli allievi e dei docenti;
- l'introduzione di un sostegno finanziario individuale agli studenti che partecipano ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per l'apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal nuovo servizio. Tale sostegno dovrà coprire la metà dei costi di alloggio alle condizioni definite dal regolamento;
- il riconoscimento della scolarità gratuita per gli allievi provenienti da altri Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato reciprocamente;
- l'introduzione negli istituti cantonali postobbligatori del programma di sede sul plurilinguismo.

3.1 Dal servizio Lingue e stage all'estero al servizio Mobilità e scambi

Mediante l'approvazione di un'apposita nuova base legale, il nuovo art. 71 della Legge della scuola del 1 febbraio 1990 (Lsc), che rivede quanto previsto parzialmente dall'art. 5 della Legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998, si propone di istituire il Servizio mobilità e scambi come centro di competenza finalizzato a promuovere e rafforzare la mobilità interna e internazionale degli studenti e dei neo-diplomati, degli scambi scolastici individuali degli allievi nella scuola obbligatoria e postobbligatoria, degli stages in altre regioni della Svizzera, oltre che attraverso la formazione dei docenti e lo sviluppo dell'insegnamento bilingue.

Il nuovo servizio sarà interlocutore unico verso l'Agenzia Movetia, assicurando a livello locale cantonale l'informazione, la promozione e l'implementazione dei progetti promossi a livello nazionale verso le scuole, insegnanti, allievi e famiglie.

Questa nuova unità interdivisionaria (DFP e DS) riunirà competenze e attività ora svolte dal servizio LSE e dalla consulente lingue della DS per la parte legata agli scambi e altri programmi di mobilità per le scuole medie e per le scuole medie superiori, ampliando e strutturando misure e progetti nelle seguenti aree principali:

- a) sviluppo di accordi intercantonali e nel rafforzamento della rete di partners nelle altre regioni linguistiche (scuole, famiglie, aziende) al fine di ampliare la possibilità di esperienze di mobilità durante e dopo la formazione;
- b) promozione, organizzazione e sviluppo degli scambi linguistici individuali e di classe durante e dopo la formazione, riprendendo e ampliando le attuali attività del servizio

LSE e le esperienze e progetti nella scuola obbligatoria e nelle scuole medie superiori, integrando le attività ora svolte dalla DS;

- c) promozione, organizzazione e sviluppo di stages professionali in altre regioni linguistiche della Svizzera o all'estero durante e dopo la formazione, riprendendo e ampliando le attuali attività del servizio LSE e le esperienze e progetti in particolare nelle scuole professionali;
- d) promozione, organizzazione e sviluppo di programmi di mobilità nazionale per insegnanti e assistenti linguistici destinati a studenti e neodiplomati delle alte scuole pedagogiche e di altri istituti per la formazione;
- e) promozione degli scambi linguistici nelle scuole postobbligatorie, sussidiariamente ai partenariati scolastici e ai progetti di stage già attivi presso le singole sedi.

Rispetto all'attuale organizzazione, i cambiamenti più importanti di questo riorientamento sono:

- la riconversione delle attuali funzioni da personale della categoria docenti a funzioni di tipo amministrativo dell'UFCl;
- il potenziamento del personale da 2.78 a 5.6 UTP, al quale si aggiungerebbero gli stagiaires;
- l'introduzione di una funzione di conduzione e coordinamento delle attività del servizio (capo settore) che, lavorando in stretto contatto con la direzione dell'UFCl, rafforzi le reti di relazione all'interno del Cantone e con altre realtà necessarie a far funzionare la nuova impostazione, incluso il rapporto con l'agenzia nazionale Movetia;

Con questa nuova impostazione il Servizio mobilità e scambi sarà strutturato con un/a responsabile (1 UTP) con funzione di coordinamento del servizio, gestione e sviluppo dei rapporti con l'agenzia Movetia e con le direzioni scolastiche, ampliamento e monitoraggio delle attività correnti del settore, quattro funzionari/e (3.6 UTP) con funzioni operative di gestione corrente dei tre settori di riferimento (scambi, stages, lingua e mobilità) e uno/a segretario/a (1 UTP). Al personale vero e proprio si aggiungerà almeno uno/a stagiaire praticante a tempo pieno.

Il servizio collaborerà con gli esperti oggi attivamente coinvolti nell'ambito in particolare dei progetti d'insegnamento bilingue, della formazione dei docenti e dell'accompagnamento delle direzioni scolastiche degli istituti nell'allestimento e messa in atto dei programmi sul plurilinguismo (cfr. cap. 3.4).

Questa nuova organizzazione permette di dotarsi di un organigramma nel quale compiti e responsabilità sono formalmente riconosciuti, sia all'interno dell'UFCl, sia all'esterno nei confronti di enti cantonali e nazionali di riferimento.

3.2 Il sostegno finanziario agli studenti per scambi individuali di allievi

Per sostenere i costi generati dai programmi di scambi, l'agenzia Movetia prevede già la possibilità per docenti e direttori scolastici di scuole svizzere o di scuole svizzere all'estero, come pure per i coordinatori e le coordinatrici di scambi di classi, di richiedere un contributo finanziario a copertura dei costi vivi².

² Per maggiori dettagli si rinvia al [sito di Movetia](#).

Con il presente Messaggio si propone una modifica della Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) del 23 febbraio 2015 con l'introduzione del nuovo art. 32a. Viene così creata la base legale per assicurare la copertura della metà dei costi di alloggio dell'allievo che partecipa ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per l'apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal Servizio mobilità e scambi, alle condizioni definite dal regolamento.

Il Consiglio di Stato ritiene importante assicurare che anche le famiglie con redditi più modesti possano avere la possibilità di permettere ai loro figli di fare l'esperienza di un'immersione totale in un'altra regione linguistica. Un soggiorno linguistico, durante o dopo la formazione, accresce le competenze dei giovani, lo spirito d'iniziativa e permette agli allievi di imparare a diventare autonomi e indipendenti. Oltre che a migliorare le loro conoscenze di una L2, si rafforzano così anche le competenze personali e sociali per la vita e la carriera anche negli anni seguenti.

3.3 Il riconoscimento della scolarità gratuita per allievi di altri Cantoni

Il sistema federale elvetico prevede usualmente che un allievo che frequenta la scuola in un Cantone diverso da quello di residenza paghi una tassa di frequenza. A dipendenza delle situazioni, la tassa è pagata dalla famiglia o dal Cantone di residenza (cfr. Ad esempio la Convenzione sulla frequenza delle scuole medie superiori e delle scuole professionali di base e specializzate superiori del Ticino da parte di allievi provenienti dal Grigioni italiano del 11/18 dicembre 2007).

La nuova disposizione che si propone qui di approvare (cpv. 1bis dell'art. 7 Lsc) supera questo principio, nella misura in cui tale frequenza fuori Cantone avviene nel quadro di uno scambio di allievi tra Cantoni partner nei quali la lingua del rispettivo territorio è diversa. In questa ipotesi, se un allievo ticinese frequentasse una scuola a Coira in tedesco per qualche mese e di converso un allievo della parte germanofona del Cantone dei Grigioni frequentasse una scuola ticinese, nessuno dei due Cantoni riscuoterebbe alcuna tassa. L'introduzione di questo principio è una misura collaterale alla promozione degli scambi individuali in Svizzera di cui al punto precedente.

3.4 Il programma sul plurilinguismo

Le direzioni scolastiche, coinvolgendo il collegio dei docenti degli istituti dei settori medio superiore e professionale, mediante la nuova lett. m) dell'art. 35 Lsc e il nuovo cpv. 3 dell'art. 37 Lsc, saranno tenute ad allestire ed approvare istituto per istituto un programma sul plurilinguismo avente per obiettivo la promozione del plurilinguismo dei propri allievi. Tale documento, che sarà accompagnato da un preavviso di merito da parte delle sezioni di riferimento (per la DS la Sezione dell'insegnamento medio superiore, per la DFP la Sezione della formazione industriale, agraria, artigianale e artistica, la Sezione della formazione commerciale e dei servizi e la Sezione della formazione sanitaria e sociale) e ratificato dal Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) potrà, ad esempio, approfondire le proposte di insegnamento bilingue, anche parziale, da implementare nel proprio istituto, prevedere scambi di classe regolari con altre regioni linguistiche della Svizzera, prevedere un programma di contatti regolari con classi di altre regioni linguistiche della Svizzera e/o estere tramite le tecnologie informatiche, prevedere momenti di recupero o di esercizio inerenti allo studio delle L2 ecc.

Il programma sarà elaborato, consegnato in un documento pubblico e aggiornato a cadenza regolare dalle direzioni scolastiche e dai collegi dei docenti, sentite le sezioni di

riferimento. Si tratta di un documento con un orizzonte pluriennale, sul quale verrà fatto un bilancio annuale. Conterrà gli obiettivi di promozione del plurilinguismo degli allievi, articolati per settore professionale e livello di insegnamento, unitamente alla definizione della strategia, dell'insieme delle misure da attuare e delle risorse necessarie.

Mediante il programma sul plurilinguismo, le direzioni scolastiche, con il coinvolgimento del collegio dei docenti, analizzano e rivedono periodicamente la propria strategia di rafforzamento del plurilinguismo degli allievi, che naturalmente si affianca alla regolare tenuta delle lezioni di lingua in base ai diversi piani di studio, e fa di questo tema una priorità della propria comunità scolastica.

Gli esperti di riferimento per le L2 assicureranno alle direzioni scolastiche una consulenza attiva e una supervisione progettuale nell'elaborazione dei programmi sul plurilinguismo nei diversi istituti, al fine di assicurare un'applicazione coerente in tutte le scuole della nuova norma, pur mantenendo un'auspicata autonomia e creatività per le singole sedi e settori d'insegnamento. Saranno inoltre organizzati dei momenti regolari d'informazione e scambio di esperienze tra scuole, per favorire l'emersione di buone pratiche, affinando strumenti e misure di mobilità e scambi, sia per allievi che per docenti.

4. L'INSEGNAMENTO BILINGUE

4.1 L'iniziativa parlamentare Pamini e conf.

L'iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari "Modifica della Legge della scuola (Insegnamento in lingua straniera)" del 21 gennaio 2019 propone di generalmente permettere di impartire l'insegnamento in Ticino nelle quattro lingue italiano, francese, tedesco, inglese, o combinazioni delle stesse, facendo salvo l'insegnamento dell'italiano. La proposta consiste nella modifica dell'art. 1 cpv. 3 e dell'art. 80 cpv. 2 Lsc.

Al di là delle intenzioni dei suoi autori, con l'atto parlamentare viene proposto di permettere di impartire l'insegnamento alla scuola pubblica, oltre che in italiano, anche in altre quattro lingue (tedesco, francese, romancio e inglese), o mediante combinazioni delle stesse, facendo salvo l'insegnamento dell'italiano. Per la scuola privata questo principio verrebbe invece applicato alle sole scuole dell'obbligo, ma verrebbe mantenuta la possibilità di concessione di una deroga eccezionale ad esso per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, purché la lingua italiana venga comunque insegnata. La modifica di legge entrerebbe in vigore il 1° gennaio 2021.

Non vi è dubbio, come affermano gli iniziativaisti, che l'uso delle L2 (nazionali o straniere) sul territorio cantonale e la necessità di padroneggiarle stanno aumentando per vari motivi (aumento della mobilità delle cittadine e dei cittadini, arrivo di persone precedentemente residenti in altri Cantoni o in altri Stati, sviluppo e internazionalizzazione del tessuto economico ticinese, maggior uso dell'insegnamento bilingue come metodo per l'apprendimento di una L2, maggiore formazione fuori Cantone e all'estero dei giovani ticinesi ecc.). L'evoluzione della situazione rispetto a quella vigente nel 1990, quando venne varata la Lsc, impone un ripensamento delle regole generali sulle lingue d'insegnamento, per cui l'occasione che ci è data dal presente atto parlamentare va salutata con favore. Con delle nuove regole, come affermano gli autori dell'iniziativa, verrebbero anche regolarizzate le iniziative di insegnamento bilingue presso alcuni istituti cantonali già in essere (la Scuola

cantonale di commercio, il Liceo di Locarno, la Scuola specializzata delle professioni sanitarie e sociali).

Tale nuovo indirizzo, di principio accolto positivamente, deve comunque risultare complementare alla salvaguardia della lingua italiana in Ticino e in Svizzera, uno degli obiettivi storici del nostro Cantone riconosciuto anche dalla legislazione federale (cfr. Legge federale sulle lingue del 5 ottobre 2007).

Dal profilo giuridico si ricorda che, con sentenza n. 52. 2010. 298 del 1 aprile 2011, il Tribunale cantonale amministrativo sottolineava che "...ritenuto che il Ticino non è un Cantone plurilingue e considerata l'importanza, riconosciuta anche a livello federale, di conservare e promuovere attivamente la lingua italiana, lingua minoritaria minacciata, (...) non v'è chi non veda come l'obbligo imposto dal Cantone dell'uso dell'italiano nelle scuole si fonda su una valida base legale (...). Tale obbligo permette, infatti, di garantire l'omogeneità linguistica e la coesione sociale e favorisce, notoriamente, l'integrazione degli individui, permettendo loro di conoscere il tessuto culturale, sociale e storico in cui si trovano a vivere e a convivere (...). La scelta del legislatore ticinese di imporre in tutte le scuole dell'obbligo, così come in quelle private l'uso della lingua italiana, non presta dunque il fianco a critiche, ammettendo l'esistenza di un pubblico interesse per tale misura. Infine non va nemmeno dimenticato che il fatto che l'inglese prenda il sopravvento nelle scuole e nelle comunicazioni interne al nostro Paese quale lingua franca è considerato un serio pericolo per il plurilinguismo e per la comprensione in Svizzera (cfr. rapporto della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale n. 1.5.2)".

Dal canto suo, con sentenza 2C_449/2011 del 26 aprile 2012, il Tribunale federale osservava sul medesimo tema che: *"L'italiano, in Svizzera, non è una lingua in pericolo d'estinzione. È però assai minoritaria: lo parla come lingua principale solo il 6,46% della popolazione residente. La lingua italiana, in Ticino, è tuttavia minacciata da un forte inforestierimento: basti pensare che il 16,9% della popolazione residente nel Cantone usa un'altra lingua principale. Circa la metà (49,33%) dei residenti di lingua straniera è germanofona. Riferita al totale della popolazione ticinese, la percentuale dei residenti che usa il tedesco come lingua principale è dell'8,3% (fonte dei dati: Ufficio federale di statistica, censimento della popolazione 2000). Il Tribunale cantonale amministrativo ha rilevato con ragione che il legislatore federale, consapevole di questa situazione, ha predisposto degli aiuti finanziari specifici a salvaguardia e promozione della lingua e della cultura italiane, in esecuzione del mandato costituzionale conferitogli dagli art. 4, 18, e 70 Cost. (art. 22 della Legge federale sulle lingue del 5 ottobre 2007 e art. 22 segg. della relativa ordinanza [RS 441.1/11]). La necessità di proteggere la lingua italiana sul territorio svizzero dal diffondersi del tedesco è stata percepita, a livello federale, fino dalla prima metà del secolo scorso, allorché un progetto costituzionale, poi abbandonato, prevedeva una sorta di statuto speciale per il Ticino, vietando in particolare la creazione di scuole di lingua tedesca (Barbara Wilson, *La liberté de la langue des minorités dans l'enseignement*, 1999, pag. 382). La legislazione attuale sulla scuola recepisce quelle preoccupazioni. Ha fondamento nell'art. 1 Cost./TI, che fa del Cantone Ticino una "repubblica democratica di cultura e lingua italiane" e ancora quindi alla Costituzione il principio di territorialità della lingua. Gli art. 80 della Legge della scuola e 73 del Regolamento perseguono però due obiettivi: oltre a promuovere l'integrazione delle persone di lingua materna diversa da quella ufficiale, l'imposizione dell'insegnamento in italiano nella scuola dell'obbligo è una misura di salvaguardia dell'italianità, uno strumento di difesa da contrapporre al grande numero di residenti di lingua straniera, in particolare di germanofoni (Wilson, op. cit., pag. 385-387). Nel contesto demografico suddetto, le norme scolastiche ticinesi sono pertanto sorrette da un interesse pubblico intenso, anche se in parte diverso da quello individuato dal Tribunale*

cantonale amministrativo. La scuola dell'obbligo è indubbiamente un vettore importante dell'identità culturale e linguistica di un territorio (a tal riguardo, cfr. peraltro anche la già citata DTF 91 I 480, consid. 2 pag. 486 segg)”.

Secondo i dati forniti dall'Ufficio federale di statistica (UST) e con riferimento all'anno 2017, rilevato che le persone interrogate avevano la possibilità di menzionare più lingue principali (massimo tre), a livello cantonale l'italiano è utilizzato come lingua principale dall'88,17% della popolazione residente in modo permanente, il tedesco dal 9,78%, il francese dal 4,64%, l'inglese dal 3,36% e altre lingue dal 12,66%. Da questi dati si evince che l'11,83% della popolazione non parla italiano (o anche italiano) come lingua principale, rispettivamente che la quota delle persone bilingue (italiano e altra lingua) è probabilmente superiore al 18%.

Alla luce della situazione effettiva sul territorio e della giurisprudenza citata più sopra, vi è innanzitutto da chiedersi se, tenuto conto della norma costituzionale secondo la quale il Cantone Ticino è una repubblica di cultura e lingua italiane (art. 1 cpv. 1), l'insegnamento in una lingua diversa dall'italiano nelle scuole pubbliche o private cantonali sia un'opzione ammissibile senza una modifica costituzionale. La norma della carta fondamentale ticinese è infatti chiaramente volta ad affermare il principio della territorialità della lingua italiana allo scopo di mantenere l'omogeneità linguistica del territorio. Ciò comporta per il Cantone una responsabilità accresciuta volta a sostenere l'italiano e a vigilare sul rispetto di questo principio. Come rilevato dal Tribunale federale, la scuola pubblica costituisce un canale privilegiato per veicolare e difendere l'italianità nel Cantone, italianità che il bilinguismo adottato in forma estesa nell'insegnamento potrebbe mettere in pericolo, andando a compromettere l'identità culturale e linguistica del territorio. Se così fosse, ritenuto che ancora oggi l'italiano in Ticino appare minacciato dall'inforestierimento, ecco che l'introduzione dell'insegnamento bilingue nelle scuole, soprattutto se immaginato in forma estesa, sarebbe incompatibile con il postulato costituzionale. In questo senso, la richiesta degli iniziativaisti volta a generalizzare a tutte le scuole site in Ticino la possibilità di prevedere un insegnamento in lingua italiana, in francese, in tedesco o in inglese, fermo restando che la lingua italiana vada comunque insegnata, risulta troppo estesa e probabilmente anche in contrasto con la Costituzione cantonale.

A ciò si aggiunga che la salvaguardia della lingua italiana non si esplica solo in Ticino o nella Svizzera italiana, ma anche oltralpe, dove sono numerose le attività per promuovere l'italiano, terza lingua nazionale. Un aspetto particolare in quest'ambito risulta essere l'applicazione effettiva dell'art. 4 cpv. 2 dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria (HarmoS) del 14 giugno 2007, che prevede che un'offerta appropriata d'insegnamento facoltativo di una terza lingua nazionale (sostanzialmente sempre l'italiano) venga proposta durante la scuola obbligatoria nei diversi Cantoni svizzeri. Il perseguimento di questo obiettivo è seguito da vicino dal DECS, nonché dal Forum per l'italiano in Svizzera, co-fondato dai Cantoni Ticino e Grigioni, e costituisce una sfida impegnativa, poiché è necessario insistere a diversi livelli affinché i Cantoni concordatari attuino effettivamente quanto si sono impegnati ad offrire ai loro allievi. In questo senso gioca un ruolo di rilievo l'impegno ticinese nell'insegnamento del tedesco e del francese. In considerazione di questa situazione, poco si comprenderebbe una parificazione del tedesco e del francese all'inglese nel quadro dell'insegnamento bilingue alla scuola dell'obbligo pubblica e un'analogia autorizzazione presso le scuole private.

4.2 Gli insegnamenti bilingui attuali nelle scuole pubbliche

Attualmente nelle scuole pubbliche cantonali dell'obbligo non sono previsti curricula con insegnamento bilingue, nemmeno parziali, né sono in corso sperimentazioni al riguardo.

Nel settore postobbligatorio sin dalla metà degli anni novanta le ordinanze di maturità liceale e, successivamente dal 2012 anche quella professionale, prevedono la possibilità di rilasciare un diploma di maturità con la menzione bilingue. A livello nazionale questa offerta di curricula bilingui ha visto un'importante crescita. Attualmente oltre il 90% dei licei offre questa possibilità, rispettivamente circa il 30% delle maturità professionali sono rilasciate con la menzione bilingue.

Nel Canton Ticino attualmente vi sono tre percorsi di una maturità bilingue:

- alla Scuola cantonale di commercio viene offerto da più di vent'anni un curriculum bilingue con lingua d'immersione francese e uno con lingua di immersione tedesco;
- al Liceo cantonale di Locarno viene offerto dal 2014 un curriculum di maturità bilingue con lingua di immersione tedesco;
- alla Scuola professionale per sportivi di élite (SPSE) dal 2017 è possibile seguire un percorso di maturità professionale bilingue Economia e servizi con lingua di immersione tedesco, in corso di riconoscimento formale.

Nel settore professionale sono inoltre in corso le seguenti esperienze d'insegnamento bilingue in determinate materie o singole professioni:

- alla Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali nei percorsi formativi di Operatore/ice socioassistenziale (OSA) e Operatore/ice sociosanitaria (OSS) l'insegnamento in modalità bilingue tedesco-italiano è svolto nella materia economia domestica, nei laboratori professionali ed è possibile svolgere lo stage di formazione in un istituto della Svizzera interna;
- nei centri professionali commerciali con progetti di insegnamento bilingue in alcune materie e nelle conoscenze professionali per gli Operatori per la comunicazione con la clientela (tedesco-italiano);
- nei centri professionali tecnici, come ad esempio al CPT Trevano, CPT Bellinzona e CSIA Lugano sono stati allestiti dei "concetti d'istituto per la promozione del plurilinguismo" che integrano e valorizzano l'insegnamento bilingue, stages in altre regioni linguistiche e all'estero e la formazione dei docenti.

Nelle scuole professionali, nel corso dell'ultimo biennio, è stata avviata una promozione specifica di progetti di insegnamento in modalità bilingue, con il sostegno e una formazione specifica sulla didattica dell'insegnamento bilingue ai docenti interessati (docenti "bili") da parte dell'Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale (IUFFP), con una piattaforma che raccoglie materiali didattici.

Per quanto riguarda l'Università della Svizzera italiana (USI) e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), benché la Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 preveda all'art. 1 cpv. 6 che la lingua ufficiale dell'USI e della SUPSI sia l'italiano, diversi sono i percorsi formativi nei quali si usa parzialmente o totalmente un'altra lingua. Ci asteniamo qui dal farne una lista. Fino ad ora con il termine "lingua ufficiale" è sempre stato inteso l'uso dell'italiano per le comunicazioni ufficiali degli enti universitari, ma per evitare equivoci una specifica legale inerente alla/e lingua/e d'insegnamento in questo ambito è opportuna.

4.3 Gli insegnamenti bilingui attuali nelle scuole private

Attualmente nelle scuole private site in Ticino gli insegnamenti bilingui autorizzati sono i seguenti:

- la scuola non parificata International School, oltre alla sezione internazionale per le persone temporaneamente residenti a beneficio della deroga, offre la sezione italiana per la scuola dell'infanzia ed elementare con insegnamento parziale in inglese (secondo l'art. 73 del Regolamento della legge della scuola massimo 20%);
- la scuola non parificata dell'infanzia Happy Children ha solo la sezione internazionale per le persone temporaneamente residenti a beneficio della deroga;
- la scuola non parificata My Child presso la ditta Medacta offre alla scuola dell'infanzia e alla scuola elementare alcune attività ludiche in inglese, mentre l'insegnamento viene comunque impartito in italiano;
- le scuole dell'infanzia non parificate con approccio Montessori Casa di Irma, Abaco, Multispazio Eccolo offrono alcune attività ludiche in inglese, l'insegnamento viene comunque impartito in italiano;
- alla scuola elementare non parificata Casa di Irma (approccio Montessori) per al massimo 1/6 dell'orario la docente titolare è affiancata da docenti che si esprimono in francese e inglese;
- alla scuola non parificata Steiner di Origlio (metodo Waldorf) si offrono alla scuola dell'infanzia alcune attività ludiche in inglese e tedesco, mentre l'insegnamento viene comunque impartito in italiano; alla scuola elementare si offrono invece alcune attività ludiche in francese e tedesco (lavoro sull'oralità), l'insegnamento viene comunque impartito in italiano e l'inglese viene insegnato dalla VII classe³;
- alla scuola dell'infanzia non parificata The Lounge viene offerto settimanalmente un laboratorio di lingua inglese per 1/6 dell'orario;
- alla scuola dell'infanzia non parificata Fogazzaro è previsto che l'insegnamento venga impartito in lingua inglese solo nella misura e alle condizioni stabilite dall'art. 73 del Regolamento di applicazione della legge della scuola;
- le scuole dell'obbligo non parificate che fanno capo alla The American School in Switzerland (TASIS), oltre alla sezione internazionale per le persone temporaneamente residenti a beneficio della deroga, offrono la sezione italiana per coloro che non hanno più diritto alla frequenza nella sezione internazionale, dove l'insegnamento è per l'80% in inglese.

4.4 L'impostazione delle nuove regole sugli insegnamenti bilingui

Con l'obiettivo di cogliere lo spunto dalle riflessioni maturate a seguito dell'iniziativa parlamentare Pamini e conf. e dalla nuova situazione di fatto presente in Ticino, lo scrivente Consiglio ritiene opportune tre modifiche legislative.

La prima tocca l'art. 1 cpv. 3 Lsc, che per quanto riguarda le lingue oggi prevede solo il principio dell'insegnamento in lingua italiana alla scuola pubblica. La rimodulazione di questo capoverso manterrebbe il principio in vigore, ma permetterebbe al Consiglio di Stato, tramite regolamento, di autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua. Questa modifica legislativa sanerebbe completamente la situazione delle attuali offerte bilingui alla scuola pubblica ed aprirebbe la possibilità di ampliare questo genere di offerte, a dipendenza delle richieste e della disponibilità di

³ Con insegnamento parziale in inglese fino al 50% dell'orario

insegnanti in grado di insegnare in lingue diverse dall'italiano. Va comunque detto che un tale ampliamento è oggi immaginato solo per il settore postobbligatorio, in ogni caso nel quadro di percorsi italiano/tedesco o italiano/francese per le ragioni esposte più sopra, anche se non va esclusa qualche esperienza sperimentale alla scuola media.

Ecco schematicamente cosa cambia nella legge.

TESTO ATTUALE

L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.

NUOVO TESTO

L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

La seconda modifica proposta tocca l'art. 80 Lsc, disposizione riferita alle scuole private. Oggi il cpv. 2 prevede che agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana, ma che deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, sebbene anche in questo caso la lingua italiana debba essere comunque insegnata.

La modifica che si intende introdurre riprende il principio secondo cui agli allievi l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana, ma esso viene allargato dalle sole scuole dell'obbligo anche alle scuole del secondario II. Come per la scuola pubblica si prevede però il principio secondo cui il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua. Nel caso delle scuole private, tramite regolamento, accertata un'organizzazione sufficiente della struttura, si intende diversificare la proporzione d'insegnamento in altra lingua e lo spettro delle lingue possibili secondo il presente schema di volumi massimi:

SCUOLA

POSSIBILITÀ

Scuola dell'infanzia

alcune attività ludiche in francese, tedesco o inglese, ma al massimo 1/6 dell'orario

Scuola elementare

insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo 1/3 dell'orario; oppure

insegnamento in inglese, ma al massimo 1/4 dell'orario

Scuola media

insegnamento in francese o tedesco, ma al massimo 2/3 dell'orario; oppure

insegnamento in inglese, ma al massimo 1/2 dell'orario

Scuola secondario II

Insegnamento in altra lingua, ma al massimo 2/3 dell'orario

Con un capoverso separato (nuovo cpv. 3) viene mantenuta la norma secondo la quale, per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano, benché la lingua italiana debba essere comunque insegnata. Si tratta qui di mantenere le cosiddette "sezioni internazionali" di alcune scuole private, che hanno una clientela precisa e definita.

Ecco schematicamente cosa cambia nella legge.

TESTO ATTUALE

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

NUOVO TESTO

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico e del secondario II l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

³Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano; la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

La terza modifica legislativa riguarda la legge universitaria ed è volta a chiarire il contesto inerente alle lingue d'insegnamento presso USI e SUPSI. Alla norma di base, che prevede che la lingua ufficiale dei due atenei sia l'italiano, viene aggiunta una specifica in base alla quale anche la lingua d'insegnamento è quella italiana e per insegnamenti in lingua diversa è necessaria un'autorizzazione del Consiglio di Stato. Lo scopo della specifica non è la restrizione delle possibilità di insegnamento in lingua diversa dall'italiano, ma l'adeguata motivazione delle ragioni per le quali un certo insegnamento debba essere tenuto in lingua diversa da quella del territorio.

Ecco schematicamente cosa cambia nella legge.

TESTO ATTUALE

La lingua ufficiale dell'USI e della SUPSI è l'italiano.

NUOVO TESTO

La lingua ufficiale e d'insegnamento dell'USI e della SUPSI è l'italiano; il Consiglio di Stato può autorizzare insegnamenti in altre lingue.

5. CONSEGUENZE FINANZIARIE

Nella legislatura 2015-2019 e in quella presente il Consiglio di Stato è stato sollecitato a rispondere a diversi atti parlamentari che chiedevano di rafforzare l'apprendimento delle L2 (tedesco e francese in primis) nella scuola obbligatoria e post-obbligatoria.

Considerando che le attuali 2.78 unità di lavoro impiegate nel servizio Lingue e stages all'estero quali ispettori di formazione verranno convertiti in posti amministrativi (PPA) senza essere sostituiti mentre la consulente per le lingue verrà assunta quale esperta della scuola media lasciando vacante il suo posto di lavoro, l'effetto in unità di lavoro (+2.2 UTP) e finanziario del messaggio è descritto nella tabella seguente.

unità attuali SLSE (esperto e ispettori di formazione)	2.78	unità future (capo settore I e II)	4
Segretariato	0	segretariato	1
consulente per le lingue	0.6	nuova unità	0.6
totale	3.38		5.6

Dal punto di vista finanziario l'attuazione di questo messaggio comporta una maggiore spesa a gestione corrente di:

- fr. 330'000.- per l'aumento di personale (cfr. cap. 3.1), di cui 120'000.- per un'unità già inserita tra i nuovi oneri del DECS a P2020 nel messaggio di preventivo n. 7720 del 30 settembre 2019;
- fr. 200'000.- per contributi agli scambi individuali di allievi (cfr. cap. 3.2), crediti interamente inseriti tra i nuovi oneri del DECS a P2020 nel messaggio n. 7720 del 30 settembre 2019.

Il riorientamento dell'attuale servizio LSE in un nuovo centro di competenza cantonale quale Servizio mobilità e scambi (cfr. cap. 0) e il sostegno finanziario agli studenti per scambi individuali di allievi (cfr. cap. 0) presentati nel presente Messaggio comportano quindi aumenti di spesa di fr. 530'000.- annui, di cui 320'000.- franchi sono già inclusi come nuovi oneri del DECS nel messaggio di preventivo La gratuità della frequenza in Ticino di allievi provenienti da altri Cantoni nell'ambito di un programma di scambi non ha incidenza sui conti cantonali, mentre le risorse necessarie alle soluzioni di sostegno e rafforzamento del plurilinguismo che saranno messe a punto nel quadro dei programmi di istituto delle scuole postobbligatorie per il momento non possono essere quantificate.

La rimodulazione delle regole inerenti alle lingue di insegnamento non comporta alcun onere; un eventuale ampliamento dei curricula bilingui nella scuola pubblica verrà presentato nel corso della legislatura come nuovo compito.

6. CONCLUSIONI

Le riflessioni attorno all'opportunità di sostenere e rafforzare le occasioni di apprendimento e di pratica delle L2, primariamente di tedesco e francese, hanno indotto il Consiglio di Stato a rivedere l'impegno del Cantone in questo ambito, uscendo dalla logica dell'aumento delle ore di insegnamento scolastico.

Le modifiche legali e le misure organizzative previste nel presente Messaggio sono coerenti e in linea con gli obiettivi e raccomandazioni della CDPE e della Confederazione esplicitate nel documento strategico "*Strategia svizzera per gli scambi e la mobilità della Confederazione e dei Cantoni*", nel quale è peraltro sottolineato come "*a livello cantonale è assolutamente prioritario rafforzare le strutture per la promozione e il coordinamento degli scambi e della mobilità*".

I programmi attuali e futuri del Servizio mobilità e scambi rientreranno inoltre nelle misure formative riconosciute nell'ambito del Messaggio 7782 del 7 gennaio 2020 "Progetto "Obiettivo 95%", modifica della Legge della scuola (introduzione dell'obbligo formativo fino alla maggiore età).

Parimenti l'attualizzazione delle norme inerenti alla/e lingua/e d'insegnamento nella scuola ticinese pubblica e privata permettono di centrare i tre obiettivi dell'ammodernamento del quadro legale in questo ambito i), della conferma della volontà di salvaguardia della lingua italiana accanto ad un riconoscimento dell'insegnamento bilingue come possibilità interessante per gli allievi ticinesi (ii) e della conferma, tra le lingue seconde, del primato delle due principali lingue nazionali, senza escludere l'inglese (iii).

Per le ragioni esposte si invita il Gran Consiglio ad adottare le modifiche di legge allegate.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

LEGGE

della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7861 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge della scuola del 1° febbraio 1990 (LSc) è così modificata:

Art. 1 cpv. 3

³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

Art. 7 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis}Essa è gratuita anche per gli allievi che frequentano la scuola per un anno al massimo nell'ambito di scambi individuali di allievi tra Cantoni, sempre che il medesimo principio venga applicato dal Cantone partner.

Art. 35 lett. m (nuova)

m) negli istituti cantonali postobbligatori elabora un programma sul plurilinguismo degli allievi, che deve essere sottoposto al collegio dei docenti e successivamente approvato dal Dipartimento.

Art. 37 cpv. 3 (nuovo)

³Il collegio dei docenti negli istituti cantonali postobbligatori si pronuncia sul programma sul plurilinguismo degli allievi.

dopo art. 70

Capitolo quarto

Mobilità e scambi linguistici

**Servizio mobilità
e scambi**

Art. 71 (nuovo)

¹È istituito un servizio che promuove la mobilità e gli scambi scolastici individuali di allievi, apprendisti e insegnanti, in particolare allo scopo di migliorare l'apprendimento delle lingue nazionali, nonché gli studi linguistici e i periodi di pratica professionale fuori Cantone, in Svizzera e all'estero.

²L'organizzazione del servizio e gli strumenti di sostegno agli scambi sono disciplinati dal Consiglio di Stato.

dopo art. 71

Capitolo quinto

Corsi speciali

Art. 80 cpv. 2 e 3 (nuovo)

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico e del secondario l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; il Consiglio di Stato può autorizzare curricula formativi che prevedono l'insegnamento di una o più discipline in un'altra lingua.

³Per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone, il Consiglio di Stato può autorizzare eccezionalmente la frequenza di curricula formativi in una lingua diversa dall'italiano; la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7861 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge cantonale sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform) è così modificata:

Art. 5

Il Cantone promuove l'apprendimento di una lingua seconda per tutti gli apprendisti.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT); modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7861 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015 (LAsT) è così modificata:

Art. 4 cpv. 4

⁴È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito o l'assegno che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua seconda.

Art. 32a (nuovo)

Scambio individuale di allievi

L'allievo che partecipa ad uno scambio individuale di allievi tra Cantoni per l'apprendimento del tedesco o del francese organizzato dal servizio di cui all'art. 71 della legge della scuola del 1° febbraio 1990 ha diritto alla copertura della metà dei costi di alloggio alle condizioni definite dal regolamento.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.

Disegno di

LEGGE

sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 agosto 2020 n. 7861 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca del 3 ottobre 1995 è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 6

⁶La lingua ufficiale e d'insegnamento dell'USI e della SUPSI è l'italiano; il Consiglio di Stato può autorizzare insegnamenti in altre lingue.

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.